DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla designazione per la nomina a Consigliere dell'ente strumentale di gestione (completare con la denominazione dell'ente di interesse)

						*******	*******		******	**********		
Il	sott	toscritto	DE	=ILIPPI	MARCO							
nato	a	toscritto_	A		(prov.		_) il		l			residente
a		۵						(pro	ov.)		
in via			4	ε	- P	5				ı		
in di	rela	ezione E PA	alla	desig VALSES	gnazione SvA	а	Con	sigliere	del	l'Ente —,	di	gestione
e del sulla n. 44	la con base 15 (<i>T</i>	nseguen della dic	te deca chiarazio	denza da one non v	ai benefici veritiera d	event	ualmen gli artic	te deriva oli 75 e 7	nti da '6 del	l provve D.P.R. 2	edimento 28 dicem	à negli atti o emanato nbre 2000, mentazione
						DICHI	ARA					
)	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle are della biodiversità</i>) nonchè dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 mai 39 (<i>Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati</i>);											
						ov	vero					
					guente cor Itre il giorr							rimuovere, Il'ente:
Data	Лз	3/12/20	24				FI	RMA DE L	МСН			

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)

Articolo 16, comma 1

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

a) parlamentare:

- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;

d) consigliere o assessore regionale;

e) consigliere provinciale o metropolitano;

f) dipendente dell'ente;

g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonchè le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche

economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le sequenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti

od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.